



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI
DI RDO**

RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN VIALE ASPROMONTE 16/3 PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CHE NECESSITANO DI UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA.

PARTE I - OGGETTO

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione di un appartamento di civica proprietà quale struttura alloggiativa di secondo livello rispondente ai requisiti minimi indicati nell'Allegato 2 della DGR 514/2015, per donne vittime di violenza, anche con figli minorenni, che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.
2. Il Comune di Genova potrà inserire nuclei madre bambino e/o donne sole fino ad un massimo di 4 persone, compresi i minori, residenti nel comune di Genova.
3. Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento, mediante la stipula di un contratto per la gestione dell'appartamento di civica proprietà sito in viale Aspromonte 16/3 per donne vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all'autonomia.
4. **Il Responsabile del presente procedimento** è la Dott.ssa Barbara Fassio Dirigente del Settore Programmazione Servizi Sociali della Direzione Politiche sociali
5. **CIG N. 8367319213; CPV N.85311000-2.**

ART. 2 - Importo e durata, opzioni e rinnovi

1. **L'importo** posto a base di gara netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge è di € **26.837,46** per la gestione della casa rifugio di Viale Aspromonte; l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0
2. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 e 12 è stato individuato in € **42.939,93** al netto dell'IVA.
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. **106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016** e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario, per un importo massimo di EURO 5.367,49.
4. **I costi della manodopera** relativamente al Servizio sono stimati complessivamente in misura pari ad **Euro 1.539,16** mensili, calcolati sulla base della tabella relativa al CCNL Cooperative sociali in vigore, sulle base del fabbisogno di manodopera così suddivisi:
 - 56 ore operatori C3/D1; - 14 ore coordinatore D2; - 2 ore psicologa D3.
5. **La durata** dell'appalto è di **15 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. In caso di estrema e particolare urgenza di svolgimento del servizio da parte della Stazione Appaltante, vista anche la particolare natura dei servizi oggetto della presente gara, nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, l'esecuzione

dell'appalto potrà avere inizio in data antecedente alla sottoscrizione del relativo contratto.

7. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. **106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016** può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico, per un massimo di 6 mesi, per un valore di EURO 10.734,98.

ART. 3 – Obiettivi. Prestazioni del Servizio

1. L'aggiudicatario deve assicurare le seguenti prestazioni:
 - a) l'accoglienza residenziale presso l'appartamento;
 - b) fornire un intervento educativo e di sostegno alle donne vittime di violenza sole e/o con figli minorenni;
 - c) garantire la copertura di tutte le spese di gestione e delle utenze ad eccezione delle spese telefoniche che sono a carico delle ospiti;
 - d) fornire sostegno educativo, legale e psicologico, che diano alle ospiti la possibilità di costruire una mappa di relazioni e di risorse per il raggiungimento dell'autonomia personale;
 - e) supportare le ospiti nelle attività della vita quotidiana, anche sostenendo economicamente l'acquisto di generi alimentari di prima necessità
 - f) favorire la ricerca di soluzioni di tipo abitativo e lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica e abitativa;
 - g) orientare le ospiti alle diverse risorse fornite dalle Istituzioni pubbliche e/o private per rendere possibile la realizzazione di una autonomia personale;
 - h) gestire il coordinamento dei volontari che operano all'interno dell'appartamento monitorare lo sviluppo dei progetti individuali, in forma coordinata con gli altri servizi eventualmente coinvolti nel caso, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.

ART. 4 – Tipo di procedura

1. L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b), mediante una R.d.O. Aperta (Richiesta di Offerta) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP finalizzato alla stipula di un contratto di appalto di servizi.

ART. 5 - Norme regolatrici

1. La partecipazione alla R.d.O Aperta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate da:

- IL presente Disciplinare (Condizioni particolari di RDO);
- IL Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Schema di Contratto;
- Relazione Tecnica;
- Prospetto Economico;

e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, prevalgono queste ultime.

3. Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

ART 6 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. **È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4. **È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

5. **È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

6. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

7. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara al singolo lotto.

8. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

9. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

10. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza** ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti **di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

11. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

13. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

14. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 – Requisiti di ammissione

1. **Requisiti generali** - Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3. **Requisiti speciali e mezzi di prova**- I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali ex art 83 comma 1 lettere a) D. Lgs.50/2016. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante posta elettronica certificata ovvero mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

4. **Requisiti di idoneità professionale** - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; oppure, laddove l'Ente non sia tenuto, in base alla normativa vigente ad essere iscritto alla C.C.I.A.A., è necessaria in ogni caso l'iscrizione nei Registri prescritti per legge per gli Enti del Terzo Settore tenuti dai competenti organismi pubblici regionali, nazionali o comunitari, purché tali Enti prevedano nello Statuto principi e attività strettamente compatibili con le finalità di cui alla presente gara, attestabili mediante produzione di copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto o documentazione equipollente. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la prova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5. **Requisiti di capacità economica e finanziaria** - Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al 50% della base di gara.

Il settore di attività è quello dei ***“Servizi sociali di accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali.”*** Tale requisito è richiesto per dimostrare la solidità dell'operatore nel settore/ambito di attività all'interno del quale rientra l'oggetto

dell'appalto. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6. Requisiti di capacità tecnica e professionale - Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi - Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto di importo complessivo minimo pari al 50% della base di gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con l'amministrazione/ente contraente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto stipulato con il committente, che contenga l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

7.1 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art.7, comma, 4 deve essere posseduto da:
 - a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il **requisito relativo al fatturato specifico di cui** all'art.7, comma 5, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
6. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
7. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7. lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.2 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

1. I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 7, comma 1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART 8. Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
3. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
8. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART 9. Subappalto

1. È vietato il subappalto.

ART. 10 – Garanzia provvisoria - Pagamento Contributo a favore dell'ANAC – Impegno fideiussore.

1. L'offerta è corredata da:

a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 536,75, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del pos-sesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui

all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Genova, Banca Unicredit, Agenzia di Genova, Via Garibaldi 9, Depositi Cauzionali Provvisori – Codice Iban: IT 08 T 02008 01459 000100880807;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D.M. 19.1.2018 N. 31). Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sotto-scritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

6. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio

ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, indicando il proprio codice fiscale ed il CIG della gara, ed allegare nella procedura Mepa fra i documenti amministrativi la ricevuta di avvenuto pagamento.

11. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 12 si intendono sospese fino al 31/12/2020 come disposto dall'art. 65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.

ART. 11– Modalità di Presentazione dell'offerta

1. La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica,
2. Per l'ammissione alla gara l'offerta dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del MEPA entro il termine perentorio indicato nella RDO.

3. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
4. Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).
- 5. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.**
6. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
7. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente Disciplinare (Condizioni di RDO) e degli allegati ad esso annessi. Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.
8. Le offerte, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.
9. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
10. L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) dovrà essere composta da:

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

b) OFFERTA TECNICA

c) OFFERTA ECONOMICA

ART 12- Soccorso Istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

ART 13- "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nella documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- a) il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- b) le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE;
- c) l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- d) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- e) l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- f) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura;
- g) garanzia provvisoria ex art.93 D.Lgs. 50/2016, nelle modalità e nelle forme stabilite dall'art. 10 delle presenti Condizioni Particolari di RDO. Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7, devono allegare altresì, copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- h) Impegno di un fidejussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e gli importi di cui all'art 103 del D.lgs, 50/2169 e s.m.i. qualora il concorrente risultasse aggiudicatario
- i) **(da presentarsi solo nel caso di R.T.I.)** dichiarazione di costituzione o di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, abilitate al MePA, contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e di ciascuna Società mandante, da rendersi ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti debitamente firmata digitalmente da parte di tutte le Imprese del R.T.I.; tale

dichiarazione dovrà essere allegata, esclusivamente, nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà, prevista all'art. 48 comma 11 del Codice dei Contratti, di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti che dovranno, necessariamente, essere abilitati al MePA di CONSIP;

ART 14/-“B” – OFFERTA TECNICA

1. Il concorrente dovrà corredare l'Offerta tecnica” **a pena di esclusione**, dei seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dei servizi offerti (non più di n. 10 pagine formato A/4 compresi gli allegati);
 - b) nel caso in cui, nella descrizione del progetto organizzativo del servizio, si faccia riferimento a specifica modulistica/documentazione, la stessa dovrà essere allegata all'elaborato.
2. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa illustrata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.
3. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto (*Condizioni Particolari di RDO e Capitolato Tecnico Prestazionale*), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
4. L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
5. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente:
 - a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

ART 15/-“C” – OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica complessiva dovrà essere formulata immettendo a sistema il prezzo offerto, al netto dell'IVA.
2. L'offerta Economica dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma MEPA e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta che dovrà esser integrato con l'indicazione dei costi della manodopera. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante

dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

3. Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) prezzo complessivo al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. In caso di discordanza tra costo/i unitario/i offerto/i per ogni singolo servizio, prezzo/i parziale/i offerto/i per ogni singolo servizio e prezzo complessivo finale offerto, verrà ritenuto prevalente il prezzo complessivo finale offerto. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; tale importo è da intendersi compreso nel prezzo al netto dell'IVA offerto per il lotto unico. Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - c) la stima dei costi della manodopera; tale importo è da intendersi compreso nel prezzo al netto dell'IVA offerto per il lotto unico.
4. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lett.d) del Codice o in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.
5. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo precedente.
6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART 16 Criterio di Aggiudicazione

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

3. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	1) Strumenti e modalità operative finalizzati al sostegno delle persone accolte	38	• Utilizzo di modulistica adibita alla formulazione del progetto educativo individuale, sub peso 8			8
			• Utilizzo di protocolli per l'accoglienza degli ospiti sub peso 6			6
			• Elaborazione di una "Carta del Servizio" con particolare attenzione ai seguenti elementi: - organizzazione dell'attività di sostegno giuridico sub peso 4	4		
			• Elaborazione di una "Carta del Servizio" con particolare attenzione ai seguenti elementi: - modalità di attivazione da parte delle ospiti degli strumenti di supporti offerti dal servizio (incontri, colloqui, accompagnamento,...) sub peso 4	4		
			• Elaborazione di una "Carta del Servizio" con particolare attenzione ai seguenti elementi: - modalità di partecipazione al programma di assistenza sub peso 5	4		
			• Elaborazione di una "Carta del Servizio" con particolare attenzione ai seguenti elementi: - modalità per la presentazione di proposte, suggerimenti o reclami da parte delle ospiti sub peso 2	2		
			• Utilizzo di protocolli per la gestione dei conflitti all'interno della struttura sub peso 5	5		
			Utilizzo di protocolli per la gestione delle emergenze sub peso 5	5		
2	2) Organizzazione interna	24	• Piano di lavoro esemplificativo delle modalità gestionali (es: turni di presenza operatori e dei volontari, attività e loro tempi..) sub peso 8	8		
			• Utilizzo di un regolamento interno sub peso 8			8
			Previsione di attività formativa per il personale di assistenza e per i volontari sub peso 8			8
3	3) Predisposizione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia degli ospiti	18	• modalità adottate per sostenere le ospiti nell'espletamento delle attività della vita quotidiana sub peso 6	6		
			• Modalità di ricerca di soluzioni di tipo abitativo sub peso 6	6		
			Modalità di ricerca di soluzioni di tipo lavorativo che rendano possibile l'autonomia economica degli ospiti sub peso 6	6		

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO

Peso 20

Peso assegnato

Il punteggio sarà attribuito applicando la formula predisposta dal MEPA "Non Lineare a proporzionalità Inversa"

16.1 Metodo di attribuzione del Coefficiente Per Il Calcolo Del Punteggio Dell'offerta Tecnica

1. A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla colonna D è assegnato un punteggio discrezionale, sulla base di un coefficiente variabile da zero ad uno assegnato a ogni item da parte di ciascun commissario.
2. L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

INSUFFICIENTE	da 0 a 0,2	elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)
SCARSO	da 0,3 a 0,5	elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato
SUFFICIENTE	0,6	elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato
BUONO	da 0,7 a 0,8	elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal Capitolato;
OTTIMO	da 0,9 a 1,0	elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal Capitolato

3. Ai suindicati elementi di natura qualitativa (colonna D) il peso sarà attribuito attraverso:

- l'individuazione di un coefficiente medio derivato dai coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;
- la successiva trasformazione del coefficiente medio attribuito ad ogni item in punteggi definitivi, moltiplicando ogni coefficiente medio per il relativo punteggio massimo previsto per ogni singolo item.

4. Agli eventuali elementi di natura quantitativa (colonna Q) è attribuito un punteggio sulla base del metodo di interpolazione lineare come di seguito indicato:

$$C1 = Ai / Amax$$

Dove:

C1 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = anni in più di esperienza presentate dal concorrente i-esimo oltre a quelle previste dal Capitolato;

Amax = numero anni aggiuntivi maggiori tra tutte le offerte;

5. Agli elementi di natura tabellare (colonna T) è attribuito il punteggio previsto se è presente quanto richiesto. Diversamente viene attribuito il punteggio 0.

6. E' prevista una soglia minima di **sbarramento pari a 48 punti** relativo a "il punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ART. 17- Svolgimento della procedura di gara

1. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sul portale del MePA da apposita commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 77 del codice. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza.
2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
3. Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.
4. Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice provvederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, e all'individuazione del migliore offerente.
5. Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.
6. La presente Amministrazione, verificherà, partendo dalla I° in graduatoria, la conformità delle offerte ricevute a quanto prescritto nelle presenti Condizioni particolari di RDO ed al Capitolato Tecnico prestazionale. In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

ART. 18– Aggiudicazione e stipula

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del
- 5.
6. Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di

esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ovvero in altra forma.

7. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
8. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
9. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
10. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
11. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
12. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
13. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
14. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
15. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
16. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
17. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ovvero nelle altre forme consentite dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

18. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
19. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
20. Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
21. L'importo presunto delle eventuali spese di pubblicazione sarà individuato nel bando di gara e la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
22. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 19 Clausola Consip

1. La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quelli in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:
 - a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
 - b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, alla Società collocata prima nella graduatoria ed eventuale Aggiudicatario in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultimo, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate

all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

ART. 20 – Cauzione definitiva

1. L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.
2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93, comma 7 del Codice.
4. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:
 - fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quelle del relativo contratto.
6. La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.
8. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 21 – Penali

1. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente atto, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:
 - a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
 - b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
 - c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;
 - d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo, dettagliato dall'art.10 del Capitolato Tecnico Prestazionale posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.
3. Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.
4. Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

ART. 22 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel Contratto, il Comune si riserva di

procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

2. Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal Contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.
3. Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
4. Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.
5. Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.
6. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
7. L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'Aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.
9. Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
10. Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART 23. Trattamento dei Dati Personali

1. Per l'esecuzione del servizio in oggetto, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.
3. Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

4. L'Aggiudicatario è tenuto a:

- 1) trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
- 2) trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
- 3) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- 4) redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
- 5) mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- 6) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e

- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- 7) informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
 - 8) assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - 9) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
 - 10) concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).
5. Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.
 6. Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.
 7. Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).
 8. L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
 9. Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.
 10. L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- a) ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- b) su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 24- Contratto

1. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice dei Contratti, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione nelle forme previste dall'art 32 comma 14 del Codice dei Contratti.
2. L'Aggiudicatario prima della stipula di ciascun contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.
3. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
5. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 25- Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

ART. 26- Cessione del credito

1. E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 27- Controversie e Foro competente

1. Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 28- Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, alle Condizioni Generali di Contratto, all'Allegato 27 del Capitolato d'Oneri e Servizi del Bando MEPA si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.

ART. 29 – Altre informazioni

1. Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, i concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per